

NOTIZIARIO N. 34 - 16 SETTEMBRE 2022

EVENTI

20 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI).	pag. 3
20 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO R.L.S RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI).	pag. 4
22-23-29-30 SETTEMBRE	FORMAZIONE DEI LAVORATORI E NEO ASSUNTI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2021. BASSO RISCHIO – MEDIO RISCHIO – ALTO RISCHIO	pag. 5
27 SETTEMBRE	FORMAZIONE PREPOSTI.	pag. 8
27 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO PREPOSTI.	pag. 9
 SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 10
21 SETTEMBRE	DICHIARAZIONI DI ORIGINE DELLE MERCI: COME DICHIARARE L'ORIGINE DELLE MERCI ALL'ESPORTAZIONE, NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE.  in collaborazione con 	pag. 12
TERMINE ISCRIZIONI 14 OTTOBRE	➤ CORSO GREEN: Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia. ➤ CORSO RED: Tecnico Superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili.	pag. 13
TERMINE ISCRIZIONI 14 NOVEMBRE	Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC.    	pag. 15

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ INPS: dal 14 settembre 2022, variata la misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. pag. 17
- ◆ INAIL: modificato (dal 14 settembre 2022) il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili per i pagamenti assicurativi e accessori. pag. 22
- ◆ Numero delle proroghe in caso di rapporto a tempo determinato e di contratto di somministrazione a termine con lo stesso lavoratore. pag. 26

AGGIORNAMENTO R.L.S **Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza** **(Aziende fino a 50 dipendenti)**

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.**
- **Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08**

DURATA

4 ore

DATE

20 Settembre 2022 (ore 9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

AGGIORNAMENTO R.L.S

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

OBIETTIVI

Il corso consentirà di adempiere all'obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 comma 11 del D.lgs 81/2008.

CONTENUTI

Modulo 1

- **Il ruolo dell'RLS nel procedimento di valutazione dello stress-lavoro correlato: indicazioni operative.**
- **Cenni sulle novità introdotte al Dlgs 81/08**

Modulo 2

- **Enti Bilaterali ed Organismi Paritetici: struttura e funzioni**

DURATA

8 ore

DATE

20 Settembre 2022 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

22 Settembre (9.00-13.00), **23 Settembre** (9.00-13.00)

29 Settembre (9.00-13.00) e **30 Settembre 2022** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

22 Settembre (9.00-13.00), **23 Settembre** (9.00-13.00)

29 Settembre (9.00-13.00) e **30 Settembre 2022** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

22 Settembre (9.00-13.00), **23 Settembre** (9.00-13.00)
29 Settembre (9.00-13.00) e **30 Settembre 2022** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

27 Settembre 2022 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

OBIETTIVI:

Il corso si rivolge a tutti i PREPOSTI che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) che prevede obbligatoriamente 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.

CONTENUTI

In conformità alle indicazioni fornite dall'Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:

- Aggiornamenti giuridico/normativi
 - Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
 - Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

6 ore

DATE

27 Settembre 2022 (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

2. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- ☐ Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- ☐ Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com



**DICHIARAZIONI DI
ORIGINE DELLE MERCI:**
come dichiarare l'origine
delle merci
all'esportazione, nelle
cessioni intracomunitarie.

WEBINAR (Zoom)

21 settembre 2022 | ore 9.00 – 13.00

PROGRAMMA

Origine preferenziale: dichiarazione in fattura, EUR1, EUR-MED, dichiarazioni dei fornitori

Origine non preferenziale: Certificato di origine

L'origine da indicare nei modelli Intrastat

L'origine degli accessori e delle parti di ricambio

La responsabilità del produttore e del rivenditore (D.Lgs 231/2001) in tema di origine

Le sanzioni in Dogana in caso di falsa o fallace indicazione di origine

DOCENTI

Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini specializzati in Diritto doganale, IVA e accise.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **lunedì 19 settembre** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ☐ ASSOCIATO CONFIMI € 100,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT 53 V 08542 13104 0000000 84600
Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia



CORSO GREEN

Gestione Rifiuti, Energy & Environment

Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia

Operazione Rif. PA 2022-17217/RER "Tecnico superiore per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, esperto nella gestione sostenibile di scarti, sottoprodotti, materie prime seconde e recupero di energia - TS GREEN (Gestione Rifiuti, Energy & Environment)" Operazione inserita nella graduatoria dei percorsi biennali approvabili delle Fondazioni ITS A.F. 2022/2024 - Del. di G.R. n. 1260 del 25/07/2022

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

il TECNICO SUPERIORE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI, ESPERTO NELLA GESTIONE SOSTENIBILE DI SCARTI, SOTTOPRODOTTI, MATERIE PRIME SECONDE E RECUPERO DI ENERGIA ha conoscenze specialistiche, sia giuridico-amministrative sia tecniche, nella gestione delle nuove attività richieste dalle modifiche ai processi produttivi derivanti dall'adesione delle attività produttive ai principi e dettami dell'ECONOMIA CIRCOLARE. Si è formato in particolare sul recupero dei rifiuti per l'approvvigionamento energetico, da un lato, e per la produzione di materie prime-seconde e il loro utilizzo per la creazione di nuovi prodotti, con riferimento sia ai servizi pubblici che ai servizi forniti verso terzi per i rifiuti speciali, acquisendo conoscenze avanzate sulle principali filiere del recupero di materia prima per produzione ed energia, riducendo l'impatto ambientale.

Contenuti del percorso

- > elementi di chimica dei rifiuti, elementi base di impiantistica
- > rifiuti. elementi generali. definizioni, e regime giuridico
- > le autorizzazioni e iscrizioni
- > la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti
- > raccolta dei rifiuti urbani ed elementi tecnico economici del servizio pubblico
- > raccolta dei rifiuti e le tecnologie per il recupero delle varie
- > frazioni da raccolta differenziata
- > le principali tecniche di gestione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi
- > energia da rifiuti. produzione e approvvigionamento di energia rinnovabile da rifiuti e/o biomasse e da combustibili da rifiuti
- > gli impianti di trattamento rifiuti speciali industriali - chimico-fisico di rifiuti liquidi e acque reflue industriali, piattaforme di trattamento, le bonifiche di siti contaminati
- > economia circolare e recupero/riciclo di materia dai rifiuti
- > economia circolare, transizione ecologica ed energetica
- > inglese tecnico per il settore rifiuti e produzione e energia

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti.

Inoltre, il corso per gli argomenti trattati e gli approfondimenti sviluppati, consente di:

- > Acquisire la preparazione necessaria a sostenere l'esame per il titolo di RT - Responsabile Tecnico per le categorie dell'Albo Nazionale Gestori
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Direttore Tecnico impianto gestione rifiuti
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Responsabile Trasporto Rifiuti ADR
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di auditor interno SGA ISO 14001 negli impianti del settore

Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti per chi ha diploma istituto tecnologico.

Per saperne di più

www.itstec.it/corsi/green

CONTATTI

Chiara Martoni
Tel. 0544 298761
Cell: 345 6072447
E-mail: sederavenna@itstec.it





CORSO RED

Renewable Energy Development

Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili

Operazione Rif. PA 2022-17218/RER "Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED" Operazione inserita nella graduatoria dei percorsi biennali approvabili delle Fondazioni ITS A.F. 2022/2024 - Del. di G.R. n. 1260 del 25/07/2022

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

La figura del TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia. È in grado di proporre soluzioni ed interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell'energia sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei contesti, dell'interpretazione dei piani di monitoraggio dei consumi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e della conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili e delle evoluzioni del mercato. Pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa, esercitando le proprie competenze specialistiche.

Contenuti del percorso

- > normative per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti in campo energetico
- > direttive europee e normative per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER)
- > sviluppo sostenibile e normativa ambientale
- > fondamenti tecnici e digitali per il processo di progettazione impiantistica
- > progettazione e realizzazione di impianti civili ed industriali ed efficientamento (DM 37/08)
- > tecnologie ed impianti per la produzione di energia rinnovabile e transizione energetica
- > progettazione e simulazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo di energia rinnovabile
- > gestione dell'energia secondo le normative vigenti
- > diagnosi energetica civile e BIM applicato ad impianti e sistemi energetici
- > le dinamiche del mercato libero dell'energia e delle rinnovabili
- > incentivi nel settore energetico e delle rinnovabili in ambito civile e industriale
- > produzione e recupero di energia rinnovabile da combustione di rifiuti e/o biomasse
- > combustibili da rifiuti nell'ambito delle azioni di economia circolare
- > gestione e manutenzione di impianti e sistemi per la produzione di energia e il risparmio
- > tecnologie per la misura, la regolazione, il monitoraggio degli impianti
- > pianificazione e sviluppo di interventi di uso razionale dell'energia e delle rinnovabili nell'industria 4.0
- > laboratorio di costituzione delle comunità energetiche rinnovabili

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Inoltre:

- > Il corso consente al diplomato di essere abilitato all'installazione di cui alle seguenti lettere del DM 37/2008
- > Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
- > Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- > Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- > Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per l'ottenimento del patentino per la gestione di generatori di vapore e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per CERTIFICATORE ENERGETICO, e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > La formazione fornisce le competenze necessarie per ambire al riconoscimento della professionalità di ENERGY MANAGER da parte delle aziende interessate.
- > Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti per chi ha diploma istituto tecnologico

Data termine iscrizioni

14 ottobre 2022

Per saperne di più

CONTATTI

Chiara Martoni
Tel. 0544 298761
Cell: 345 6072447
E-mail: sederavenna@itstec.it

www.itstec.it/corsi/red



ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

OFFERTA FORMATIVA 2022/2023

Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC Ravenna

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Novembre 2022 – luglio 2023
Numero partecipanti	20
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze

	di base, trasversali e tecnico professionali: Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD. Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica. Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.
Data iscrizione	Entro il 14/11/2022
Criteri di selezione	L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	
Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
Imprese: Alpi Spa, Agostini Nautica Srl, A.T.E. Sas, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Aweta Sistemi SpA, C&C Group Srl, Emmeci Srl, Eurocompany SPA, F.A.M. Srl, Farmo Res Srl, Minipan Srl, Phizero Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Sica Spa, S.A.I.I.E. Srl, Simmetria Sas; Surgital Spa, Teco Impianti Srl, ;	
Università Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna	
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri Tel. 0544.280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito Web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Rif. PA 2022-17186/RER approvata con DGR 1379 del 01/08/2022 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione.

INPS**DAL 14 SETTEMBRE 2022, VARIATA LA MISURA DELL'INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Con la decisione di politica monetaria dell'8 settembre u.s., adottata a distanza di neanche due mesi dalla precedente del 21 luglio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30 e n. 32 del 2022), la Banca Centrale Europea ha deliberato l'aumento del "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (ex "Tasso Ufficiale di Riferimento" - TUR), da utilizzare per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è fissato nella misura dell'1,25% (circolare INPS 12/9/2022 n. 100).

Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, risulterà pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" maggiorato di 6 punti percentuali.

INTERESSI DI DILAZIONE

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni presentate dal 14 settembre 2022, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 7,25%.

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,25% si applica a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.

SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 14 settembre si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (1,25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 6,75% annuo, ai sensi dell'art. 116 ^[1], comma 8, lettere a) e b) secondo periodo della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'INPS dall'1 ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge n. 388/2000 - art. 116, comma 8, lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del menzionato art. 116 è pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 6,75% annuo.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSALE

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione 8/1/2002 n. 1, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n.

388/2000, le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema”.

Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione è stato anche stabilito che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale (art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996); pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che il “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” (ex TUR) è pari, dal 14/9/2022, alla misura dell'interesse legale - 1,25% dall'1 gennaio 2022, ai sensi del decreto 13/12/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021) - , nell'ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura del nuovo tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (1,25% annuo).

Nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di due punti, quindi al 3,25%.

[1] Art. 116 della legge n. 388/2000

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo

delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," è inserita la seguente: "due" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti.

18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) –

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

INAIL**MODIFICATO (DAL 14 SETTEMBRE 2022) IL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI PER I PAGAMENTI ASSICURATIVI E ACCESSORI**

Con la decisione di politica monetaria dell'8 settembre u.s., la Banca Centrale Europea ha fissato all'1,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.)¹; di conseguenza l'INAIL, con la circolare 13/9/2022 n. 34, ha:

- 1) reso noto che, dal 14 settembre 2022, il tasso di interesse per:
 - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989², convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989) è pari al 7,25%;
 - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000³) è pari al 6,75%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989 comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma 54, del d.l. n. 318/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione **presentate dal 14 settembre 2022** sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 7,25%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nel documento accluso).

SANZIONI CIVILI

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei

contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000);

- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000).

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese ⁴.

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con la delibera 17/1/2002 n. 1, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è uguale al **tasso degli interessi legali attualmente in vigore, pari all'1,25%** (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021, N.d.R.), a decorrere dal 14 settembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 1,25% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), **mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25%** (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

⁴ Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

² Art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun

debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

³ Art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

⁴ Art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA				
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)		Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti		
		Tasso su deposito overnight	Tasso su rifinanziam. marginale	
	Data inizio validità			Data inizio validità
1,25	14/09/2022	0,75	1,50	14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75	27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25	16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30	09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75	13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00	08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25	13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00	13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75	14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50	13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25	11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25	31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50	11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75	06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	01/01/1999

(*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso o a tasso variabile a piena aggiudicazione degli importi.

NUMERO DELLE PROROGHE IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE CON LO STESSO LAVORATORE

*“Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato ^[1] [...] **per un massimo di quattro volte** nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.” (art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, come vigente dal 12 agosto 2018 a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “decreto dignità” n. 87/2018 - da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 16 e 17 del 2018 e 10 del 2021).*

L’art. 34, comma 2, del citato decreto legislativo ^[2] **estende al rapporto tra l’agenzia di somministrazione ^[3] e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato** (prevista al “Capo III” dei precedenti articoli da 19 a 29), con la sola eccezione delle previsioni contenute agli artt. 21, comma 2 (intervalli tra un contratto e il successivo), 23 (limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato) e 24 (diritto di precedenza).

Giova evidenziare - in assenza di indicazioni diramate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e considerata sia la suddetta “sanzione” (ex art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015) della trasformazione del contratto a tempo indeterminato in caso di proroghe superiori a 4, sia la frequenza delle richieste di chiarimenti pervenute - che **le proroghe intervenute nell’ambito del contratto di somministrazione rilevano ai fini del conteggio di quelle del contratto a tempo determinato tra le stesse parti** (qualora, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, le prestazioni abbiano avuto a oggetto “mansioni di pari livello e categoria legale”).

Per quanto precede, se per esempio:

- 1) un **contratto di somministrazione** fosse già stato prorogato:
 - 3 volte, il successivo contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale - assimilabile a un “rinnovo” ^[4] (circ. n. 17/2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 23/2018) e che quindi richiede la presenza di una delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 ^[5] (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2021) -, potrà esserlo per un’ulteriore, sola volta;
 - **4, 5 o 6 volte (il vigente art. 22 del CCNL delle “Agenzie di somministrazione di lavoro” ne consente infatti - ex art. 34, comma 2, del d.lgs. 81/2015 ^[2] -, di norma e se si escludono le ipotesi previste ai commi 2 e 3, fino a 6 ^[6]), il successivo contratto a tempo determinato non potrà più essere prorogato;**
- 2) un **contratto a tempo determinato** fosse già stato prorogato 4 volte (quindi per il numero massimo stabilito dal menzionato art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), il successivo contratto di somministrazione, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale - assimilabile a un rinnovo ^[4] (circ. n. 17/2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 23/2018) e che quindi richiede la presenza di una delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 ^[5] (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2021) -, potrà essere prorogato fino a 6 volte, ex art. 22, comma 1, del vigente CCNL delle “Agenzie di somministrazione di lavoro” ^[6], in virtù di quanto demandato al contratto collettivo del somministratore dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 ^[2].

Infine, rammentiamo che quanto sopra:

- 1) non tiene conto di eventuali limiti e/o condizioni di miglior favore per il datore di lavoro/utilizzatore previsti dal CCNL dallo stesso applicato, a cui quindi si rinvia;
- 2) come già precisato, fa riferimento al CCNL delle “Agenzie di somministrazione di lavoro” vigente alla data di chiusura del presente Notiziario.

^[1] La “proroga” consiste nel prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale.

^[2] **Art. 34 (“Disciplina dei rapporti di lavoro”), comma 2, del d.lgs. n. 81/2015**

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

^[3] Ossia il soggetto - autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 - che “mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”.

^[4] Per “rinnovo” s'intende la riassunzione di un lavoratore che in passato è già stato alle dipendenze dell'azienda, per almeno una volta, con un rapporto a termine.

^[5] **Art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015**

Apposizione del termine e durata massima

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
- b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.

^[6] **Art. 22 del CCNL delle “Agenzie di somministrazione di lavoro”**

Proroghe (art. 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015)

1. Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi.

2. In caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.

3. Per le seguenti tipologie di lavoratori analiticamente individuate nella presente disposizione, al solo scopo di favorire al massimo la continuità occupazionale di tali lavoratori, il contratto può essere prorogato nei seguenti casi e nel limite massimo di 8 proroghe:

- a) “lavoratori svantaggiati” di cui all'art. 2, n. 4), lett. c), d) e f) e “molto svantaggiati” di cui al n. 99) del Regolamento U.E. n. 651/2014, nonché i lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
- b) lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell'ambito della procedura di cui al presente C.C.N.L., recante disposizioni in materia di diritto soggettivo alla formazione;
- c) lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura per mancanza di occasioni di lavoro di cui al presente C.C.N.L.;
- d) tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo livello e/o territoriale finalizzata ad assicurare forme di continuità occupazionale dei lavoratori;
- e) lavoratori con disabilità di cui alla legge n. 68/1999 e successive modificazioni.

4. In merito alla tipologia di lavoratori di cui alla lettera e), le Parti convengono di definire con separata Intesa un Avviso Comune volto ad intervenire normativamente sul vigente impianto normativo che al momento penalizza ingiustificatamente le possibilità di impiego di tali lavoratori.